



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI OPERE
COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL SUOLO
E SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETÀ
COMUNALE**

LUGLIO 2026

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

Art. 3 - Norme procedurali e depositi cauzionali.

Art. 4 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere.

Art. 5 - Prescrizioni e deroghe.

Art. 6 - Responsabilità, obblighi e prove sui materiali

Art. 7 - Disfacimento delle pavimentazioni

Art. 8 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Art. 9 - Certificazioni dei materiali

Art.10 - Rinterri dopo la posa dei servizi

Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

Art. 12 - Ripristino definitivo della pavimentazione

Art.13 - Ripristino di marciapiedi

Art. 14 - Ripristino definitivo delle strade

Art. 15 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido

Art. 16 - Interventi particolari e conformi alle discariche

Art. 17 - Manufatti di servizio e verde

Art. 18 - Verifiche e prove di collaudo

Art. 19 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

Art. 20 - Violazioni regolamentari

Art. 21 - Ultimazione lavori.

Art. 22 - Sanzioni amministrative e procedimento sanzionatorio

Art. 23 – Canone per l'occupazione di suolo pubblico

Art. 24 – Penali per ritardata esecuzione dei lavori e dei ripristini

Art. 25 - Normativa di riferimento

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra il Comune ed il Concessionario, sia Azienda di pubblici Servizi che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel suolo e sottosuolo comunale per l'installazione, la modifica, l'integrazione, il mantenimento di sotto servizi e/o impianti.

Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico

1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative e dei regolamenti vigenti per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico e del sottosuolo.

2- Il concessionario dovrà essere in regola con l'osservanza delle normative in materia di titoli edilizi ai sensi del DPR 380/2001 e s. m.ed i.. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico, l'autorizzazione è rilasciata dal Settore Lavori Pubblici, dopo versamento di una congrua cauzione prevista al successivo Art. 3, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni degli uffici.

3- Chiunque esegua opere nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia e dal presente Regolamento.

4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà allegare alla richiesta di manomissione suolo pubblico il relativo atto autorizzativo (CILA, SCIA, PDC, ecc.) e tenere nel luogo dei lavori, il medesimo, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari ufficiali, tecnici comunali o agli agenti di polizia.

Art. 3 - Norme procedurali e depositi cauzionali

1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la sede stradale, dovrà presentare apposita domanda all'ufficio Lavori Pubblici.

2- La domanda, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovrà essere presentata via pec o protocollata in sede municipale, almeno 30 giorni prima, e dovrà contenere, per ogni singolo intervento di scavo:

- il nome del richiedente;
- l'impresa che eseguirà l'intervento;

- il nome del direttore tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;
- la data proposta di inizio dei lavori;
- la durata prevista dei lavori;
- la descrizione dell'intervento e/o dei lavori (posa di sotto servizi o di altre infrastrutture, dimensioni dello scavo e del tracciato preposto con riferimento a precisi capisaldi) con Relazione Tecnica ed adeguati elaborati grafici;
- l'ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare
- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
- eventuale parere dell'ufficio Polizia Locale;
- copia del versamento della cauzione alla tesoreria comunale;
- copia versamento canone occupazione suolo pubblico;
- copia eventuali autorizzazioni da parte di enti sovraordinati (Regione, PASM, ecc.);
- copia eventuali autorizzazioni comunali (CILA, SCIA, PDC, ABBATTIMENTO ESSENZE ARBOREE, ecc.).

3- Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei sotto-servizi.

4- Se ritenuto necessario a richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà fornire a proprie spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.

5-In caso di guasti o di altro tipo d'intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente prima dell'intervento. Solo in casi eccezionali, per evitare interruzione di pubblico servizio è ammessa la comunicazione entro 1 giorno dall'intervento. Si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- urgenza ordinaria → comunicazione tempestiva;
- somma urgenza/interruzione di pubblico servizio → comunicazione entro 24 ore dall'inizio dei lavori.

6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari del suolo pubblico e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti. Si dovrà favorire :

- riutilizzo delle infrastrutture esistenti;
- coordinamento degli interventi;
- riduzione degli scavi ripetitivi.

7- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a:

A. 90,00 € per metro quadro per strade e marciapiedi dotati di pavimentazione in conglomerato bituminoso e massetto in calcestruzzo, con un minimo inderogabile di € 500,00;

B. 75,00 € per metro quadro per le strade pavimentate in autobloccanti, con un minimo inderogabile di € 400,00;

C. 180,00 € per metro quadro per le strade o piazze con particolari sistemazioni (porfido o altro materiale), con un minimo inderogabile di € 900,00;

D. 30,00 € per metro quadrato per aiuole e prati, con un minimo inderogabile di € 150,00;

Il criterio di calcolo per la quantificazione del deposito cauzionale è basato sui valori medi di realizzazione delle opere di che trattasi secondo il listino Regione Lombardia 2026 da aggiornare almeno trimestralmente ai successivi listini di Regione Lombardia.

8- Esclusivamente per gli Enti proprietari e/o erogatori di pubblici sotto-servizi titolari della domanda di manomissione, in alternativa a quanto previsto dal regolamento vigente, il Comune concedente si riserva la facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di escussione dell'Amministrazione Comunale della somma escussa.

9- Nel caso di interventi di particolare estensione territoriale, riconducibili alla realizzazione di nuove dorsali, ampliamenti o potenziamenti di reti tecnologiche e sottoservizi, e non configurabili come semplici allacciamenti o attraversamenti puntuali della sede stradale, il soggetto richiedente dovrà presentare preliminarmente all'istanza di manomissione del suolo pubblico uno studio di fattibilità tecnico-economica corredato da planimetrie, cronoprogramma degli interventi, individuazione delle interferenze e proposta preliminare dei ripristini.

Lo studio sarà oggetto di preventiva concertazione con gli Uffici Tecnici comunali al fine di verificare la compatibilità dell'intervento con la programmazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione di strade, marciapiedi, piste ciclabili, aree pubbliche e reti tecnologiche esistenti.

Qualora l'intervento risulti strategico, interessi una pluralità di vie o comporti significative ripercussioni sul patrimonio stradale comunale, l'Amministrazione si riserva di sottoporre lo studio di fattibilità all'approvazione della Giunta Comunale, che potrà impartire specifici indirizzi e prescrizioni tecniche.

Ai sensi dei seguenti articoli :

- art. 14 CdS (sulla conservazione della strada);
- art. 21 CdS (sulle prescrizioni dell'autorizzazione);

e per il principio di proporzionalità amministrativa, per gli interventi di cui al presente comma, il Comune potrà prescrivere che le modalità di ripristino provvisorio e definitivo delle pavimentazioni, nonché gli eventuali interventi compensativi o migliorativi della sede stradale interessata, saranno definiti mediante apposito confronto tecnico con gli Uffici comunali competenti e recepiti nell'atto autorizzativo. Il Comune potrà prescrivere ripristini estesi a interi tratti stradali o ad ambiti territoriali omogenei qualora ciò risulti necessario per garantire uniformità funzionale, durabilità dell'infrastruttura e tutela del patrimonio pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo se si dovesse rilevare che :

- la carreggiata è stata asfaltata da meno di un anno;
- il taglio corre per tutta la lunghezza della corsia;
- il semplice ripristino della trincea produrrebbe una "cucitura" continua soggetta a fessurazioni e infiltrazioni.

Si potrà disporre la fresatura e rifacimento dell'intera corsia interessata o dell'intera semicarreggiata.

Tale prescrizione sarà da intendersi proporzionata perché, trovando fondamento negli artt. 14 e 21 del Codice della Strada, è :

- direttamente collegata al danno arrecato;
- a garanzia dell'uniformità strutturale;
- a tutela della durabilità della pavimentazione.

Art. 4 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere

1- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda. Prima dell'inizio dei lavori, con anticipo di almeno 30 giorni, dovrà esserne fatta esplicita richiesta al Servizio di Polizia Locale.

2- Durante tutta l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni impartite dagli organi di polizia.

3- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.

4- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile, il nome dell'impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie, all'inizio del cantiere dovrà altresì essere esposto un cartello riportante l'indicazione: "lavori eseguiti per conto di.....", accompagnata dalla denominazione dell'ente, azienda, società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere e la durata dei lavori.

5- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza del Comune senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna.

Art. 5 - Prescrizioni e deroghe

1- I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell'autorizzazione di cui all'art. 2 comma 2. Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà rilasciata solo in casi eccezionali e motivati.

2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta del Comune, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della pavimentazione prima dell'apertura al traffico, il Concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall'esecuzione del lavoro, fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa e comunque sostituita con materiali idonei e stesi o posati a regola d'arte. Detta colmatatura degli scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre, tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.

3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla circolazione stradale e contemporaneamente dovranno essere eventualmente predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni.

4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto l'ufficio tecnico comunale.

5- Il Concessionario dovrà, provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difforni da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte come disposto dal Comune.

6- In particolare e previo accordi diretti, il Settore tecnico e/o l'Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l'onere al Concessionario.

7- In ogni caso, il Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.

Art. 6 - Responsabilità, obblighi e prove sui materiali

1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

2- Per una durata di anni 3 (tre), dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune (completamento del ripristino definitivo), il Concessionario sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante questo periodo, diversamente sarà ad esso addebitato.

3- Il Concessionario a richiesta del Comune dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico.

4- A lavori ultimati per i nuovi interventi, il Comune potrà richiedere la fornitura degli elaborati con l'indicazione quotata dell'ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere per legge il segreto d'ufficio.

5- Il piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un modulo di deformazione $>800 \text{ kg/cm}^2$ alla prova di carico su piastra con diametro di cm. 30 (trenta), eseguita su un intervallo di carico compreso fra $1,5$ e $2,5 \text{ kg/cm}^2$.

6- I cubetti di conglomerato bituminoso relativi agli strati di collegamento (binder) per la verifica della percentuale di bitume, riferite all'impasto e alla granulometria, dovranno rientrare nei seguenti parametri:

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fino della miscela dovrà essere non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento);

La miscela degli aggregati da usarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

CRIVELLI e SETACCI UNI - %PASSANTE in PESO

Crivello 25	100
Crivello 15	65 - 100
Crivello 10	50 - 80
Crivello 5	30 - 60

Setaccio 2	20 - 45
Setaccio 0,4	7 - 25
Setaccio 0,18	5 - 15
Setaccio 0,075	4 - 8

Il tenore di bitume dovrà essere non inferiore al 5% del peso a secco degli aggregati;

Il valore della stabilità Marshall dovrà essere non inferiore a 900 kg., quello della rigidità Marshall non inferiore a 300 kg.

La percentuale di vuoti sui provini Marshall dovrà essere compresa fra il 3% ed il 7%;

L'emulsione bituminosa dovrà avere un tenore di bitume non inferiore al 65%.

7- Resta inteso che le caratteristiche sopra richiamate sono da intendersi di carattere generale da eventualmente verificare e integrare caso per caso con gli Uffici Tecnici Comunali. Le spese per gli assaggi, le prove di laboratorio e quant'altro necessario, al fine di riscontrare la corrispondenza dei materiali ai requisiti minimi di cui sopra, sono a totale carico del richiedente l'autorizzazione.

Art. 7 - Disfacimento delle pavimentazioni

1- La manomissione, l'esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:

a) Taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere il profilo continuo dello scavo.

b) In alternativa per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in conglomerato bituminoso si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli e cubetti, etc. lungo una linea ideale più uniforme possibile.

c) Esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una sezione utile e continua il più geometrico possibile, evitando di formare movimenti franosi e di intaccare l'integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti.

d) Nell'esecuzione dei lavori è tassativamente vietato l'uso di mezzi meccanici cingolati non previsti di idonei copri cingoli.

e) Tutto il materiale risultante dagli scavi e non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate senza possibilità di deposito prolungato sulla pubblica via.

Tale onere sarà a carico del Concessionario.

2- I materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili (porfidi, cordonature, pietre, etc.) saranno collocati in prossimità dello scavo, se possibile o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo.

3- Per quanto di possibilità si dovranno evitare gli scavi tradizionali favorendo in prima istanza:

- posa in infrastrutture esistenti;
- scavo su marciapiedi;
- scavo a basso impatto ambientale.

In seconda istanza si potrà intervenire con tecniche :

- minitrincea;
- microtrincea.

Art.8 - Materiali da impiegare per riempimento scavi e finitura superficiale

Dovranno essere impiegati i seguenti materiali:

- materiale arido selezionato e costipato con idonee attrezzature e/o

a) Sabbia 0-2 monogranulare naturale o di frantoio.

Classificazione CNR UNI10006 =A3

b) Ghiaione in natura <Tout Venant >0-100

Classificazione CNR UNI10006 = Al-a

c) Misto granulare frantumato stabilizzato 0-40

Classificazione CNR-UNI10006 =Al-a

d) Misto granulare frantumato stabilizzato a calce o cemento

Classificazione CRN-UNI10006 =Al a

e) Conglomerato bituminoso per strato di usura 0/12

f) Conglomerato bituminoso per strato di binder 0/20

Resta inteso che le caratteristiche dei materiali sopra richiamate sono da intendersi di carattere generale da eventualmente verificare e d integrare caso per caso con gli Uffici Tecnici Comunali.

Art. 9 - Certificazioni dei materiali

1- Qualora il Comune lo richieda prima di iniziare i lavori, il Concessionario dovrà presentare idonea certificazione di qualità e composizione dei materiali che intende impiegare per l'accettazione da parte dell'ente (sabbie, ghiaione, stabilizzanti, conglomerati bituminosi).

2- Se l'Ente, nel corso dei lavori, ravvisasse l'opportunità di controllare la corrispondenza fra i materiali impiegati e le certificazioni presentate, potrà richiedere analisi di laboratorio con costi a carico del Concessionario.

Art.10 - Rinterri dopo la posa dei servizi

1- I rinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti nel modo seguente:

a) Qualora la tecnica di posa lo prescriva, sul fondo dello scavo verrà steso uno strato di sabbia costipata dello spessore medio di cm. 10 in modo che la superficie risulti piana. Su tale fondo saranno collocate le tubazioni, i cavi, i pezzi speciali etc.

b) Le tubazioni verranno successivamente rivestite con un adeguato strato di materiale arido tipo misto granulare stabilizzato. Il Comune potrà eventualmente richiedere l'uso di un ricoprimento specifico per l'eliminazione dei cedimenti verticali e laterali della superficie stradale, con impasto autolivellante composto di sabbia, cemento tipo 325 in quantità di 50 Kg/mc e addittivanti secondo le indicazioni fornite dei responsabili tecnici del Settore Strade, ad eccezione dei casi in cui l'uso di tale materiale sia vietato da specifiche disposizioni di legge in materia. Nel caso in cui precise normative tecniche impongano la posa delle canalizzazioni con sabbia, dovrà essere predisposto un opportuno geotessile di contenimento per impedire il rifluimento della sabbia di ricoprimento. Dovranno essere presi tutti i necessari accorgimenti affinché il ripristino avvenga a regola d'arte con uno spessore attorno alle tubazioni non inferiore a cm. 15, evitando accuratamente la formazione di cavità o vuoti, lo spostamento della canalizzazione dalla direttrice prevista eventualmente ancorandola ove necessario con selle, puntoni, forcelle, etc.

c) Per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di nuovo apporto. Potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate.

d) Il materiale, come descritto dovrà essere impiegato per tutta la profondità dello scavo e steso a strati, compattandolo, con spessore non superiore a cm. 30 con un adeguato innaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con attrezzi idonei (piastre vibranti, rulli o simili). L'Amministrazione potrà richiedere per particolari condizioni di traffico e per tutti gli scavi trasversali in sede stradale o pista ciclabile, che l'ultimo strato di almeno 40 cm sia eseguito con eventuale materiale stabilizzato con aggiunta di calce idraulica in ragione di 70 kg/mc.

e) Dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato indicante il tipo di sottoservizio.

Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni

1- Nel caso di strade bitumate prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso di granulometria 0/20, di spessore all'incirca di 20 cm., costituito da materiali che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata circostante al passaggio del transito veicolare.

2- Nel caso di pavimentazione di porfido ciottolo pietra, prima del ripristino della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15 cm con interposta rete elettrosaldata standard (cm. 10 x 10 con ferro Ø 7 mm).

3- Nel caso di pavimentazioni bitumate, il tappetino d'usura definitivo dovrà essere realizzato non prima di 6 mesi dalla sistemazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12 e non oltre 10 mesi dalla sistemazione provvisoria. La mancata osservanza di tale indicazione prevederà l'applicazione di una penale mediante l'incameramento dell'importo a garanzia dell'esecuzione dei lavori, restante salvo l'obbligo di intervento di ripristino definitivo.

4- L'impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento. Tali eventuali ricariche saranno eseguite impiegando idonei materiali come descritto nelle schede, a completa cura e spesa del Concessionario.

5- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà comunque responsabile verso l'ente proprietario della strada e verso gli utenti della medesima civilmente per tutto il periodo previsto dall'art. 6 comma 2

6- Dovrà essere assicurata tutta la necessaria segnaletica fino a quando non si sarà provveduto alla stesa della pavimentazione finale.

Art. 12 - Ripristino definitivo della pavimentazione

1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque dopo 6 (sei) mesi dal ripristino provvisorio in modo da consentire l'assestamento definitivo dello scavo, si dovrà procedere alla posa definitiva della pavimentazione secondo le norme di seguito stabilite.

2- Oltre alla sede degli scavi, il ripristino del corpo stradale dovrà avvenire anche in corrispondenza della zona attigua, per un metro oltre al margine dello stesso, per conservare la continuità e l'integrità della pavimentazione stradale.

3- I lavori di pavimentazione dovranno essere completati non oltre 10 (dieci) mesi dalla data di ultimazione del ripristino provvisorio di cui all'art. 11. A conferma dell'ultimazione definitiva dovrà essere inviata comunicazione al Settore Lavori Pubblici di fine lavori, per la conseguente verifica.

4- Per le piazze, le banchine pedonali, marciapiedi e per le piste ciclabili (basolati, acciottolati, pietrame, lastre, porfidi, bitumati, masselli in cemento, etc.) il ripristino dovrà uniformarsi al tipo di pavimentazione esistente.

Art.13 - Ripristino di marciapiedi

1- Il materiale dovrà essere ricollocato allo stesso livello della pavimentazione circostante. Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse del marciapiede, l'intervento dovrà interessare una larghezza di almeno tre volte quella dello scavo e comunque non dovrà essere inferiore a m. 2 per i marciapiedi e a m. 2.50 per le piste ciclabili.

2- Per gli scavi eseguiti parallelamente all'asse del marciapiede dovrà essere ripristinata l'intera sezione di marciapiede con un massimo di m. 2,00. Per i marciapiedi in conglomerato bituminoso, previa demolizione completa di tutto il sedime, dovrà essere eseguito un massetto di sottofondo di circa cm. 10 in calcestruzzo a q.li 2/mc. Di cemento tipo 325 con interposta rete elettrosaldata (di cui all'art. 11 comma 2) ed una successiva stesa di un tappeto di conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm. 2 costipato, per la larghezza pari a quella del marciapiede. Per i marciapiedi in autobloccanti o pietra si dovranno riutilizzare i medesimi elementi preliminarmente depositati a bordo cantiere ripuliti e riposizionati su apposito strato di ghiaia e sabbia.

3- Qualora il marciapiede avesse una larghezza superiore a m 2 il ripristino verrà definito di volta in volta.

4- Nel caso in cui lo scavo venga eseguito ad una distanza inferiore a m 0,50 dal bordo si dovranno rimuovere e riposizionare le cordone su una fondazione in calcestruzzo .

Art. 14 - Ripristino definitivo delle strade

1- Per le pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso l'intervento di rifinitura verrà effettuato con la stesa di un manto di usura dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm 3 di conglomerato bituminoso chiuso con pezzatura compresa tra 0/6 e 0/8 mm.

2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite dal Comune per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti prescrizioni:

a) Il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di un metro per parte oltre lo scavo e comunque non inferiore a m 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore del manto esistente.

b) In ogni caso per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4 dovrà essere ribitumata l'intera larghezza della sezione stradale.

c) Per sezioni stradali comprese tra i 4 e i 7 m dovrà essere ribitumata la larghezza di mezza sezione stradale .

3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all'asse stradale, salvo diverse indicazioni impartite dall'Ufficio Lavori Pubblici al momento del rilascio del parere per l'autorizzazione, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Un tappeto di usura in conglomerato bituminoso 0/6 0/8, steso per una superficie pari a un metro per parte oltre la larghezza dello scavo e comunque non inferiore a m 2.5, previa fresatura di pari lunghezza e spessore del manto.

b) Particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente e quella del ripristino che non dovrà mai essere superiore a cm 1.

c) Qualora i ripristini trasversali distino fra loro una distanza inferiore o pari a m 5 si dovrà provvedere alla stesa del manto stesso anche nel tratto compreso tra i due ripristini successivi degli attraversamenti, anche se preesistenti o appartenenti agli Enti.

d) Sulle arterie principali e di grande traffico potrà essere imposta la bitumatura per una larghezza di m 5 per parte rispetto allo scavo originario onde evitare danni provocati alla struttura stradale dai sobbalzi dei mezzi pesanti.

4- La pavimentazione in macadam ordinario o in terra battuta mista a ghiaia sarà ripristinata col medesimo materiale utilizzato per riempire gli scavi.

5- Ferme restando le prescrizioni particolari impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale in relazione alle caratteristiche della strada, al traffico veicolare, alla tipologia della pavimentazione e all'estensione dell'intervento, i ripristini definitivi dovranno rispettare i seguenti criteri minimi.

A) Scavo tradizionale

a) Scavi longitudinali:

- larghezza del ripristino pari alla larghezza dello scavo maggiorata di almeno m 1,00 per lato;
- larghezza minima complessiva del ripristino non inferiore a m 2,50;
- per carreggiate di larghezza inferiore o uguale a m 4,00 dovrà essere ripristinata l'intera carreggiata;
- per carreggiate di larghezza compresa tra m 4,00 e m 7,00 dovrà essere ripristinata almeno la semicarreggiata interessata.

b) Scavi trasversali:

- ripristino esteso per almeno m 1,00 oltre il bordo dello scavo per ciascun lato;
- larghezza minima complessiva non inferiore a m 2,50;
- qualora due attraversamenti risultino distanti meno di m 5,00, il ripristino dovrà essere esteso all'intero tratto compreso tra essi.

B) Minitrincea

a) Scavi longitudinali:

- fresatura e rifacimento del tappeto d'usura per una fascia minima di m 1,50 centrata sull'asse della minitrincea;
- nel caso di posa in prossimità del margine della carreggiata (entro m 0,50 dal cordolo), il ripristino dovrà interessare l'intera fascia compresa tra il cordolo e il primo giunto o asse di corsia utile.

b) Scavi trasversali:

- larghezza minima complessiva del ripristino non inferiore a m 2,50;

C) Microtrincea

a) Scavi longitudinali:

- sigillatura strutturale della microtrincea secondo le specifiche tecniche autorizzate;
- fresatura e rifacimento del tappeto d'usura per una fascia minima di m 1,00 centrata sull'asse dello scavo;
- nelle strade di recente realizzazione (inferiore a 1 anno) o caratterizzate da elevato traffico, l'Ufficio Tecnico potrà prescrivere il ripristino di una fascia minima di m 1,50.

b) Scavi trasversali:

- larghezza minima complessiva del ripristino non inferiore a m 2,50.

Per interventi estesi riconducibili alla realizzazione di nuove dorsali o al potenziamento di reti tecnologiche, il Comune potrà prescrivere il rifacimento di corsie, semicarreggiate, carreggiate complete o ambiti territorialmente omogenei, qualora ciò sia tecnicamente necessario a garantire uniformità funzionale, continuità strutturale, sicurezza della circolazione e durabilità della pavimentazione.

Art. 15 - Ripristino delle pavimentazioni in porfido

1- La pavimentazione in porfido o in ciottolo dovrà essere ripristinata immediatamente dopo il ripristino provvisorio con la posa a mano degli elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I cubetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente (archi contrastanti, etc.).

2-È prescritto un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo di cm 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm con interposta rete elettrosaldata (art. 11 comma 2°).

3-Anche per le pavimentazioni in porfido per le larghezze del ripristino si dovranno osservare le norme stabilite dal precedente art. 14 commi 2 e 3.

4-Successivamente una volta costipati i cubetti di porfido dovranno essere sigillati con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite dall'autorizzazione.

5-Anche nel caso di ripristini in porfido, ciottoli o pietre eseguiti immediatamente dopo il ripristino dello scavo, il Concessionario dovrà inviare comunicazione di fine lavori all'Ufficio Lavori Pubblici, pur restando lo svincolo della cauzione subordinato alla verifica dell'assestamento, 8 mesi dopo l'avvenuta comunicazione.

Art. 16 - Interventi particolari e conformi alle discariche

1-Ogni qualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale, manomesse in seguito all'esecuzione degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive.

2-Il Concessionario dovrà trasportare a proprie cura e spese, agli impianti di smaltimento autorizzati, tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori. Tutti i materiali di risulta dovranno essere smaltiti a cura e spese del Concessionario. Lo stesso Concessionario, su richiesta esplicita, dovrà successivamente consegnare agli Uffici Tecnici Comunali copia dei formulari relativi.

Art. 17 - Manufatti di servizio e verde

1-Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

In particolare:

a)Pozzetti: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D anche se insistenti sul marciapiede. Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione. Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato ogni volta con i tecnici.

b)Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l'ambiente vicino.

2- Gli interventi contemplati nel presente disciplinare dovranno prendere atto, fin dalle fasi preliminari di progettazione, delle piante presenti in loco e del loro spazio minimo vitale.

3- Gli scavi in prossimità di alberi dovranno essere eseguiti ad una distanza minima non inferiore a metri 3 (tre) per le piante di prima e seconda grandezza (ridotta a metri 2 se le piante hanno un diametro del tronco inferiore a cm. 40 misurato a un metro d'altezza

e metri 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti, ad eccezione fatta degli impianti elettrici.

4- In casi di comprovata e documentata necessità si potrà derogare alle distanze minime sopra citate.

5- Qualora i lavori richiedessero l'abbattimento, la potatura o interventi drastici su alberature e/o essenze minori, in allegato alla domanda di manomissione dovrà essere allegato preliminarmente il nulla osta rilasciato dall'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune.

6- Con l'obiettivo primario si salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente adottate particolari attenzioni, quali ad esempio: scavi a mano, rispetto delle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego d'attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante (spingitubo, etc.).

7- In caso di posa di pavimentazioni rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla pianta un'area di rispetto avente le seguenti caratteristiche:

Un raggio di almeno mt. 1,00 dal fusto per alberature ad alto fusto;

Un raggio di mt. 0,75 dal fusto per alberature a basso fusto e per gli arbusti.

8- Qualora gli scavi avvengano in aree fuori dalla sede stradale, particolarmente in aiuole ed aree verdi, con la presenza o meno di alberature e cespugli, il ripristino dovrà avvenire con terreno vegetale, posato a strati e costipato, per evitare eventuali futuri cedimenti. Dovrà inoltre essere assicurato il ripristino dello stato di fatto del verde (piante, arbusti e altro) antecedente l'intervento.

Art. 18 - Verifiche e prove di collaudo

1- Il grado di costipamento col sistema della densità misurata in opera secondo la densità con cono di sabbia o con il Gamma densimetro, dovrà essere pari al 98% della densità di costipamento Proctor determinato in laboratorio (per la verifica di accettazione dei materiali).

2- Il modulo di deformazione, per calcolare il cedimento e le portanze in sito, rilevato con il sistema della piastra diam. 30 cm, determinato sullo spessore del materiale sciolto di ripristino dello scavo, esclusi gli strati di conglomerato bituminoso, dovrà rispettare i seguenti valori:

per strati <50 cm M d >400 Kg/cmq

per strati >50 cm e <80 cm M d >700 Kg/cmq

per strati >80 cm M d >800 Kg/cmq

3- Il cedimento per flessione, misurato con il Falling Weight Deflectometer dovrà rispettare i seguenti valori:

per gli strati di materiale sciolto <3mm

per gli strati finali <2mm

4- A suo insindacabile giudizio il Comune si riserva di fare effettuare a cura e spese del concessionario tutte le prove necessarie alle verifiche di cui sopra.

Art. 19 - Garanzie sull'esecuzione dei ripristini

1- Se a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi cedimenti della pavimentazione Il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell'Ufficio Lavori Pubblici, al ripristino della pavimentazione.

2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell'assestamento definitivo.

3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario.

4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa comunicazione di fine lavori definitivi all'Ufficio Lavori Pubblici.

5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva l'applicazione di sanzioni ai sensi del Codice della Strada e relativo regolamento di Attuazione e di Esecuzione.

6- La cauzione prestata sarà svincolata dall'Ufficio Lavori Pubblici dopo l'avvenuta verifica del corretto ripristino. Dalla consegna delle aree di cantiere al Comune (completamento del ripristino definitivo) decorre il termine di 3 anni di cui all'art. 6 comma 2 in cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione e di Esecuzione.

Art. 20 - Violazioni regolamentari

1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al ripristino a regola d'arte dei lavori entro il termine fissato da una diffida dall'Ente proprietario, fatta salva l'applicazione delle sanzioni ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento.

2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza, in questo caso, il Comando di Polizia Locale, provvederà all'accertamento dei danni, coadiuvato dall'ufficio lavori pubblici, mediante l'elevazione di un verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di pregiudizio dell'incolumità pubblica, si provvederà d'ufficio a realizzare i lavori, mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla spesa

sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso la Tesoreria Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.

Art. 21 - Ultimazione lavori

1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.

2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi a perfetta regola d'arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto pregiudizi per l'incolumità pubblica.

3- L'ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà essere eseguito non prima di 6 mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio e non oltre 10 mesi dall'esecuzione del ripristino provvisorio.

4- Nel caso di pavimentazioni in pietra o in porfido o ciottoli, pur restando inteso che i lavori di ripristino definitivo debbano essere eseguiti immediatamente e definitivamente; il Comune svincolerà il deposito cauzionale non prima di 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori all' Ufficio Lavori Pubblici.

Art. 22 - Sanzioni amministrative e procedimento sanzionatorio

1- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle altre disposizioni normative vigenti, le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento costituiscono illecito amministrativo ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2- Salvo che il fatto costituisca violazione di specifiche disposizioni di legge o reato, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

3- In particolare sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 le seguenti violazioni:

- a) esecuzione di lavori in difformità rispetto all'autorizzazione rilasciata;
- b) omessa comunicazione di inizio lavori nei casi previsti dal presente Regolamento;
- c) mancata esposizione dell'autorizzazione o della documentazione prescritta presso il cantiere;
- d) mancata predisposizione o mantenimento della prescritta segnaletica di cantiere;
- e) omessa comunicazione di fine lavori;

f) mancato rispetto dei termini stabiliti per il ripristino provvisorio o definitivo delle pavimentazioni;

g) mancata esecuzione degli interventi richiesti dall'Ufficio competente per eliminare cedimenti, difetti o situazioni di pericolo;

h) inosservanza delle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento o impartite nell'atto autorizzativo.

4- L'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico in assenza della prescritta autorizzazione, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti, comporta altresì l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente articolo nella misura massima consentita.

5- L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Polizia Locale, nonché dagli altri soggetti cui la legge attribuisce funzioni di vigilanza e accertamento. Gli uffici tecnici comunali possono svolgere attività di verifica e supporto tecnico ai fini dell'accertamento.

6- Per il procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s. m. ed i.. È ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

7- L'applicazione della sanzione amministrativa non esonera il trasgressore dall'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, eliminare le difformità riscontrate e risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi.

8- In caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato, l'Amministrazione può procedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, con addebito integrale delle spese sostenute al responsabile, mediante escussione della cauzione o della fideiussione prestata, fatto salvo il recupero delle ulteriori somme eventualmente dovute.

9- In presenza di reiterate violazioni o di gravi inadempimenti che compromettano la sicurezza della circolazione o la corretta conservazione del patrimonio comunale, il Comune può disporre, previa comunicazione all'interessato, la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni fino all'avvenuta regolarizzazione delle violazioni accertate.

Art. 23 - Canone per l'occupazione di suolo pubblico

1- Il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico non esonera il richiedente dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale previsto dalla normativa vigente e dal relativo Regolamento Comunale.

2- L'occupazione temporanea o permanente del suolo e del sottosuolo pubblico connessa all'esecuzione dei lavori è subordinata all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e al versamento del canone dovuto, ove previsto.

3- Il pagamento del canone costituisce condizione per l'efficacia dell'autorizzazione, salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento comunale.

4- Restano ferme le disposizioni speciali applicabili ai gestori di pubblici servizi e alle infrastrutture di rete, qualora previste dalla normativa statale.

5- L'omesso o insufficiente versamento del canone comporta l'applicazione delle sanzioni e delle maggiorazioni previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per il Canone Unico Patrimoniale.

Art. 24 - Penali per ritardata esecuzione dei lavori e dei ripristini

1- I lavori autorizzati dovranno essere ultimati entro i termini indicati nell'atto autorizzativo, salvo proroga preventivamente richiesta e concessa dal Comune per comprovati motivi.

2- In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto ai termini autorizzati, è applicata una penale pari a euro 50,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di euro 2.000,00.

3- In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino provvisorio della pavimentazione è applicata una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

4- In caso di ritardo nell'esecuzione del ripristino definitivo rispetto ai termini stabiliti dal presente Regolamento o dall'autorizzazione, è applicata una penale pari a euro 75,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo del 50% dell'importo della cauzione prestata.

5- L'applicazione delle penali non esonera il concessionario dall'obbligo di completare i lavori, effettuare i ripristini prescritti e risarcire eventuali danni arrecati al patrimonio comunale o a terzi.

6- Decorso inutilmente il termine assegnato dal Comune con apposita diffida, l'Amministrazione potrà procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle relative spese al concessionario e mediante escussione totale o parziale della cauzione o della fideiussione prestata.

7- Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili con le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e con quelle eventualmente applicabili ai sensi del Codice della Strada.

Art. 25 - Normativa di riferimento

Il presente Regolamento è adottato nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di occupazione e manomissione del suolo pubblico, esecuzione di opere stradali, tutela del patrimonio comunale e realizzazione di infrastrutture a rete.

Costituiscono riferimento normativo, per quanto applicabili:

a) il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

c) il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;

- d) il Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207;
- f) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) il Decreto Legislativo 18 aprile 2023 n. 36 e la disciplina vigente in materia di opere pubbliche;
- h) la normativa della Regione Lombardia in materia di strade, sottoservizi, infrastrutture tecnologiche e modalità di esecuzione degli scavi;
- i) i regolamenti comunali vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, polizia urbana, edilizia, gestione del patrimonio e tutela del verde pubblico;
- j) le norme tecniche UNI, CEI, CNR e ogni altra disposizione tecnica applicabile ai lavori oggetto del presente regolamento.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione.